



**COMUNE DI ERCHIE**  
AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

**REGISTRO GENERALE N. 563 del 12/09/2023**

**Determina N. 156 del 11/09/2023 del Responsabile di Settore.**

**OGGETTO:** DECISIONE DI CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA VERSO "NUOVA ITALFIRE SRL" PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI IMMOBILI COMUNALI

**IL RESPONSABILE DI AREA**

**PREMESSO** che

- con Decreto sindacale n. 10 del 03/05/2023 recante “Conferimento ad interim di incarico di Elevata Qualificazione dell’Area Tecnico Amministrativa e Servizi alla Città all’architetto Caputo” si legittima ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- la Giunta Comunale, con delibera n. 37 del 23/05/2023, ha disposto la presentazione del DUP 2023-2025 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, D.lgs. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con delibera n. 7 del 30/05/2023 ha approvato il DUP 2023-2025;
- la Giunta Comunale, con delibera n. 54 del 24/07/2023, ha approvato l’aggiornamento degli schemi del DUP 2023-2025;
- il Consiglio Comunale, con delibera n. 20 del 08/08/2023, ha approvato il nuovo ed aggiornato Documento unico di programmazione 2023-2025;
- la Giunta Comunale, con delibera n. 55 del 24/07/2023, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 di cui all’art. 11, D.lgs. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
- il Consiglio Comunale, con delibera n. 24 del 05/09/2023, ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 (artt. 151 e 162 del d.lgs. 267/2000, e art. 10 del d.lgs. 118/2011);

**VISTE** le note pervenute a questo ente in data 28.08.2023 da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brindisi, con le quali si comunica che i certificati di prevenzione incendi di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011 relativi agli immobili di proprietà comunale, risultano scaduti, e nello specifico quelli relative alla Scuola “G. Deledda”, alla Scuola elementare S. Giovanni Bosco di via Giotto, al Palazzo Ducale sede del municipio e alla Scuola Media di via Tatulli.

**RILEVATA** l’urgenza di dover procedere per garantire la pubblica e privata incolumità;

**DATO ATTO** che, a seguito di sopralluogo, si è constatato che gli impianti antincendio relativi agli immobili di cui sopra, necessitano di interventi di manutenzione ordinaria, riparazione e/o sostituzione di parti danneggiate a seguito di usura e atti vandalici che li rendono inutilizzabili.

**RITENUTO** pertanto necessario dover intervenire con urgenza sugli impianti antincendio degli immobili sopraccitati, tramite alcuni lavori di manutenzione e sostituzione di parti meccaniche ed impiantistiche, al fine sia di garantire la pubblica e privata incolumità e poi di renderli perfettamente funzionanti per il successivo rinnovo dei certificati di prevenzione incendi di cui all’art. 4 del D.P.R. 151/2011.

**RAVVISATO**

- il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l’art. 26, comma 3, prevede che deve essere elaborato ed allegato ai contratti d’appalto o

- d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze e il comma 3-bis del succitato articolo, che esclude l'obbligo di cui sopra per i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno e non comportanti rischi di incendio di livello elevato o derivati dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs. 81/08;
- la determinazione dell'AVCP n. 3 del 5 marzo 2008, che esclude la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
  - nel caso di specie non è necessario redigere il DUVRI;
  - occorre ricorrere all'affidamento diretto in luogo delle procedure ordinarie al fine di individuare il contraente mediante un sistema snello, che non richieda requisiti, documentazione ed oneri eccessivi, sia per l'operatore economico che per la stazione appaltante, oltre che per l'esigenza, sopra richiamata, di acquisire con estrema urgenza la prestazione richiesta;
  - nel caso delle acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro RILEVATO che:
  - ai sensi dell'art. 25 della legge 448/1999, gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
  - l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *“Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”*;
  - tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
    1. in applicazione dell'art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore (così come individuate nel DPCM 24.12.2015), al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
    2. in applicazione dell'attuale art. 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'ISTAT ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;
    3. in applicazione dell'art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile”;
    4. ai sensi dell'art. 510 della legge n. 208/2015, le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello

specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

- per tutti gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 501, della legge 208/2015, che ha modificato l'art. 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, è prevista la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro;
- l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 502, della legge 208/2015, dispone che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, gli enti locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

#### **APPURATO:**

1. che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
2. l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
3. ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

#### **DATO ATTO**

- che una siffatta scelta consente all'Ente un minor aggravio del procedimento amministrativo consentendo, al contempo, di perseguire i principi della tempestività (che richiede sia la tempestiva risposta ai fabbisogni programmati o rilevati dall'Ente, sia la celere acquisizione della prestazione) e della proporzionalità (che richiede l'adeguatezza e l'idoneità dell'azione amministrativa rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento);
- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'importo del presente affidamento viene ritenuto congruo dal RUP in relazione agli esiti di un'indagine di mercato sui prezzi medi praticati per prestazioni similari;
- il principio dell'efficacia viene rispettato perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l'esecuzione del contratto garantisce la prestazione istituzionale in base alla vigente normativa, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale a beneficio dell'utenza;

**ACQUISITI** i preventivi di spesa con prot. 11428 del 04.09.2023 con imponibile di € 14550,00 più iva € 3200,00 per un totale di € 17750,00 da parte dell'impresa "NUOVA ITALFIRE S.r.l." con sede legale in Manduria (Ta) alla via S.C. di Santo Stasi I° n. 26, C.F./P.IVA 03250180738, relativi ai lavori di manutenzione e sostituzione parti meccaniche ed impiantistiche come sotto elencato:

1. **Scuola “G. Deledda”** € 2100,00 + iva € 462,00 = € 2562,00
  - Revisione completa di n. 2 pompe antincendio;
  - Sostituzione cuscinetti dei motori elettrici;
  - prove di isolamento;
  - sostituzione di n. 2 vasi di espansione da lt 18;
  - sostituzione di n. 5 pressostati;
  - misurazione di portata secondo normativa UNI EN 671/3;
  - certificato.
2. **Scuola elementare S. Giovanni Bosco di Via Giotto** € 1850,00 + iva € 407,00 = € 2257,00
  - Smontaggio, inversione e rimontaggio attacco VVF;
  - Fornitura con posa in opera di n. 3 vasi di espansione da lt 18;
  - Realizzazione tronco di tubazione con raccorderia da 2” completo di flussimetro per ritorno in vasca;
  - Fornitura con posa in opera di n. 3 prese manometriche complete di manometri;
  - misurazione di portata secondo normativa UNI EN 671/3;
  - certificato.
3. **Scuola Media Pascoli di via Tatulli** € 3250,00 più iva € 715,00 = € 3965,00
  - Smontaggio, inversione e rimontaggio attacco VVF;
  - Fornitura con posa in opera di n. 2 quadri elettrici per il gruppo di spinta antincendio completi di contattori, pulsanti di marcia e arresto, trasformatori per gli ausiliari, pulsante automatico e manuale e cablaggio;
  - Fornitura con posa in opera di n. 3 pressostati;
  - Sostituzione di n. 2 vasi di espansione da lt 18;
  - misurazione di portata secondo normativa UNI EN 671/3;
  - certificato.
4. **Palazzo Ducale sede comunale** € 7350,00 più iva € 1616,00 = € 8966,00
  - Fornitura con posa in opera di n. 1 centrale di rilevazione fumi di tipo convenzionale INIM a 4 zone;
  - Fornitura con posa in opera di n. 2 batterie da 12v e 7a;
  - Fornitura con posa in opera di n.n. 23 rilevatori di fumo;
  - Fornitura con posa in opera di n. n. 2 sirena autoalimentata;
  - Smontaggio, inversione e rimontaggio attacco VVF;
  - Fornitura con posa in opera di n. 1 vaso di espansione da lt 18;
  - Sostituzione di n. 3 pressostati;
  - Sostituzione di n. q manometri;
  - misurazione di portata secondo normativa UNI EN 671/3;
  - certificato.

**DATO ATTO** che i preventivi di cui sopra sono ritenuti congrui;

**ACCERTATO** di dover impegnare la somma sopra richiamata secondo lo schema sotto riportato, che troverà copertura come di seguito ripartito:

<b>Eserc.</b>	<b>2023</b>		
<b>Finanz.</b>			
<b>Cap./Art.</b>	<i>1665/1</i>	<b>Descrizione</b>	<i>Manutenzione straordinaria degli immobili di</i>

			<i>proprietà</i>		
<b>Missione</b>	<b>01</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>2.05.99.99.999</b>
<b>CIG</b>	<b>Z3B3C48A40</b>			<b>Spesa ricorr.</b>	<b>NO</b>
<b>Creditore</b>	“NUOVA ITALFIRE S.r.l.” con sede legale in Manduria (Ta) alla via S.C. di Santo Stasi I° n. 26, C.F./P.IVA 03250180738				
<b>Causale</b>	<i>Manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio di immobili comunali</i>				
<b>Modal. Finanz.</b>	<b>Fondi Comunali</b>				
<b>Imp./Pren.n.</b>		<b>Importo</b>	<b>€ 17750,00</b>	<b>Frazionab. in 12</b>	<b>NO</b>

**ACCLARATO** che ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023 le amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, non richiedono la cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del medesimo decreto.

**PRESO ATTO** che alla presente procedura è stato assegnato il Smart CIG.Z3B3C48A40;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti Locali n. 267/2000 il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dell'Organo Politico;
- l'art. 109 comma 2 che prevede, per i comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni di cui all'art. 107 commi n. 2 e 3 ai responsabili dei servizi e degli uffici con provvedimento motivato del Sindaco;

**VERIFICATO** che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**RITENUTO** di affidare alla ditta “NUOVA ITALFIRE S.r.l.” con sede legale in Manduria (Ta) alla via S.C. di Santo Stasi I° n. 26, C.F./P.IVA 03250180738, l'intervento di che trattasi per un importo stimato di € 17550,00, giusto preventivo del 04.09.2023 assunto al protocollo dell'Ente al n. 11428, in quanto l'importo richiesto è congruo rispetto al mercato locale, in rapporto al lavoro che dovrà essere effettuato;

**RITENUTO** di assumere idoneo impegno di spesa;

**ATTESTATO** che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le

regole di finanza pubblica;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

#### DETERMINA

1. **DI RITENERE** le premesse riportate in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI IMPEGNARE** la somma relativa alla Manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio di immobili comunali, pari ad € **17750,00**, onnicomprensivo, che troverà copertura come di seguito riportato:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2023</b>				
<b>Cap./Art.</b>	1665/1	<b>Descrizione</b>	Manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà		
<b>Missione</b>	<b>01</b>	<b>Programma</b>	<b>05</b>	<b>PdC finanz.</b>	2.05.99.99.999
<b>CIG</b>	<b>Z3B3C48A40</b>			<b>Spesa ricorr.</b>	<b>NO</b>
<b>Creditore</b>	"NUOVA ITALFIRE S.r.l." con sede legale in Manduria (Ta) alla via S.C. di Santo Stasi I° n. 26, C.F./P.IVA 03250180738				
<b>Causale</b>	Manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio di immobili comunali				
<b>Modal. Finanz.</b>	"NUOVA ITALFIRE S.r.l." con sede legale in Manduria (Ta) alla via S.C. di Santo Stasi I° n. 26, C.F./P.IVA 03250180738				
<b>Imp./Pren.n.</b>		<b>Importo</b>	€ 17750,00	<b>Frazionab. in</b>	<b>NO</b>
				<b>12</b>	

3. **DI DARE ATTO** che per il richiamato provvedimento si è assunto il seguente Smart CIG.**Z3B3C48A40** in attuazione delle norme in materia di tracciabilità e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e D. Lgs. 33/2013.
4. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, alla ditta "ITALFIRE srl", con sede in in Manduria (Ta) alla via S.C. di Santo Stasi I° n. 26, C.F./P.IVA 03250180738, la manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio degli immobili sopra indicati
5. **DI COMUNICARE** alla ditta "ITALFIRE srl", con sede in in Manduria (Ta) alla via S.C. di Santo Stasi I° n. 26, C.F./P.IVA 03250180738, il presente provvedimento;
6. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e di comunicare il seguente **codice univoco ufficio** ai fini della fatturazione elettronica: **UEH1F**;
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente

atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

8. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sottosoglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
  9. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore sinallagmatico, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
  10. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Lecce, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
  11. **DI INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata;
1. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

**Il Responsabile dell'Area  
Tecnico Amministrativa**  
(Responsabile del procedimento)  
Architetto Egidio CAPUTO

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 734 del 11/09/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore ARCH. CAPUTO EGIDIO in data 11/09/2023.

---

#### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 153 c. 5, in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della Proposta n.ro 734 del 11/09/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

**IMPEGNI**

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	1665	810	1	01	05	2	05	2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	17.750,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. FRACELLA GIUSEPPE** il **12/09/2023**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 968

Il 13/09/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 563 del 12/09/2023 con oggetto: **DECISIONE DI CONTRARRE CON IMPEGNO DI SPESA VERSO "NUOVA ITALFIRE SRL" PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DI IMMOBILI COMUNALI**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da MASSARI FLAVIO il 13/09/2023.